

REGOLAMENTO

della

Sezione dei costruttori edili ed affini

della provincia del Verbano Cusio Ossola

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1 - Costituzione

E' costituita nell'ambito dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola, la Sezione dei costruttori edili ed affini.

Il presente regolamento, approvato da Confindustria e Ance, predisposto in conformità ai principi ispiratori dello Statuto dell'Unione Industriale ed approvato dall'Assemblea della Sezione e dall'Assemblea dell'Unione stessa, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne.

ART. 2 - Scopi

La Sezione, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Unione Industriale, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edile e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

A tal fine la Sezione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza provinciale della categoria edile;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell'ANCE;
- c) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- d) designa ai competenti organi dell'Unione Industriale i propri rappresentanti, sia nell'Unione stessa che nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edile, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati sempre dall'Unione Industriale, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;
- e) promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari;
- f) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del c.c.n.l. di settore ed attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere delle maestranze stesse;
- g) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione di prezzi, di dati, di elementi

e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;

h) sollecita, promuove e agevola tra le Imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;

i) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali della Sezione.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi della Sezione saranno comunicate a cura del Presidente della Sezione stessa alla Presidenza dell'Unione Industriale.

TITOLO SECONDO

SOCI

ART. 3 - Ammissione a socio – Cessazione

Sono soci della Sezione le imprese edili ed affini che aderiscono all'Unione Industriale ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili – ANCE ai sensi dello Statuto di questa.

Ciascuna impresa associata e' rappresentata dal titolare o dagli amministratori con rappresentanza sociale dell'impresa.

La domanda di ammissione e la cessazione da socio della Sezione sono esaminate dagli organi della Sezione per un parere vincolante preventivo.

ART. 4 - Rapporti con l'ANCE

La Sezione e' aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto di questa.

L'adesione della Sezione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale dell'edilizia.

Le predette adesioni comportano, per le imprese inquadrato nella Sezione, l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'organismo associativo regionale dell'edilizia.

ART. 5 - Diritti dei soci

Dall'adesione all'Unione Industriale e dall'appartenenza alla Sezione derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Unione Industriale nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

ART. 6 - Doveri dei Soci

L'appartenenza alla Sezione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare e fare osservare, oltre allo Statuto dell'Unione, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti della Sezione;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra la Sezione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;
- d) i soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza della Sezione.

ART. 7 – Contributi, amministrazione e gestione

Per le imprese edili valgono le disposizioni contributive stabilite dall'Unione Industriale per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di titolarità della Sezione che ne ha la disponibilità per il finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce ad un Fondo comune della Sezione, di cui all'art. 24, per il quale si rimanda ad un protocollo aggiuntivo la cui sottoscrizione è da considerarsi ad ogni effetto parte integrante dello Statuto/Regolamento.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione della Sezione e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo e' quella, all'uopo, stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

ART. 8 - Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali

La Sezione fornisce normale assistenza alle imprese, appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE, che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE, di cui al precedente art. 7.

ART. 9 - Registro delle Imprese

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe dell'Unione e del registro delle imprese confederale, presso la Sezione viene istituita un'anagrafe delle imprese edili associate.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Sezione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO

ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 10 - Organi della Sezione

Gli organi della Sezione sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente ed il Vice Presidente
- d) I Revisori Contabili
- e) I Probiviri
- f) Il Tesoriere il quale, per ragioni di sinergia, viene identificato nel Tesoriere economo dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola.

Gli organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ART. 11 - Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative di Ance Verbano Cusio ed Ossola sono riservate a rappresentanti di Imprese in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura.

Alla carica di Proboviro e di Revisore contabile possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

ART. 12 - Durata e requisiti delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili per un mandato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi della Sezione coloro che

perdono la qualità di socio.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e della Sezione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo e, a tal fine, il Presidente d'intesa con il Vice Presidente, sottopone al Consiglio Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Provvisori di cui all'art. 22.

ART. 13 - Assemblea dei soci-costituzione

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art. 3.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta; ciascun socio non può presentare più di una delega.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto a voti corrispondenti all'ammontare dei contributi per le quote sociali pagate.

ART. 14 - Convocazioni - Deliberazioni - Verbali

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno per una data non posteriore al 31 maggio.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione e' fatta dal Presidente con lettera raccomandata o attraverso posta elettronica certificata da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di

quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione e, in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei soci.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

ART. 15 - Attribuzioni dell' Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere il Presidente e su proposta di questi, il Vice Presidente;
- c) eleggere i due componenti il Consiglio Direttivo;
- d) esaminare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

In sede straordinaria:

- e) deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica dell'Assemblea dell'Unione Industriale;
- f) deliberare in merito allo scioglimento della Sezione a norma del successivo art. 27.

ART. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dai due componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

E' componente di diritto il Delegato delle piccole imprese edili. Sono invitati permanenti il Presidente della Cassa edile, il Presidente della Scuola Edile ed il Presidente del Comitato paritetico territoriale.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio, si provvederà a sostituirli con il metodo della cooptazione, ad opera del Consiglio Direttivo medesimo. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del triennio in cui scadono gli altri.

ART. 17 - Riunioni e Deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e inoltre ogniqualevolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno tre componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno due giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo, esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese.

ART. 18 - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare i rappresentanti di cui all'art. 2, punti c) e d);
- c) nominare, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f) predisporre e presentare all'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- h) definire l'amministrazione del fondo comune della Sezione;
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art.19;
- l) deliberare la costituzione di particolari servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;
- m) assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
- n) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi della Sezione, ai sensi dell'art.12;
- o) formulare pareri ai sensi dell'art. 3, ultimo comma.

ART. 19 - Presidenza - elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni, ed è rinnovabile per un mandato.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Sezione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e' sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare la Sezione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;

- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Direttivo;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante della Sezione;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività della Sezione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi della Sezione e a tutti gli atti amministrativi;
- g) definire, di concerto con il Tesoriere, la gestione economico finanziaria della Sezione;
- h) curare che tutti gli atti della Sezione siano compiuti a norma del presente Regolamento;
- i) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare la Sezione nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi dell'Unione Industriale. In relazione a ciò egli potrà candidarsi per l'elezione di Vice-Presidente dell'Unione Industriale.

Egli rappresenta altresì la Sezione in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

ART. 20 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, ai sensi dell'art.15, dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un mandato.

ART. 21 - Il Collegio dei Revisori Contabili

È istituito il Collegio dei Revisori Contabili ai sensi del precedente art. 10 lett. d). Per volontà delle Imprese della categoria esso viene identificato nei Revisori contabili dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola per la cui costituzione, funzionamento ed attribuzioni dispone il relativo Statuto.

Art. 22 - I Proviviri

Per ragioni di coordinamento le Imprese della categoria deliberano di identificare i Proviviri di cui al precedente art. 10 lett. e) nei Proviviri dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola.

In proposito, i commi seguenti riportano il corrispondente articolo dello Statuto dell'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola dedicato ai Proviviri.

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino a un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa e che abbiano maturato una significativa esperienza associativa. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del Sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Verbania che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale e i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dal Codice etico e dalla Carta dei Valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino a un massimo di ulteriori trenta giorni. Il lodo deve essere

comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia a esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 bis, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano infine in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

TITOLO QUARTO

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SEZIONE

ART. 23 – Direzione

All'organizzazione e al funzionamento della Sezione è preposto il Direttore dell'Unione Industriale il quale, di concerto con il Presidente, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività della Sezione.

Il Direttore dell'Unione Industriale delega un proprio Funzionario quale Segretario di ANCE Verbano Cusio ed Ossola.

Il Direttore o il Segretario partecipano alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conservano i verbali delle riunioni stesse.

Il Direttore ed il Segretario fanno parte dell'organico dell'Unione Industriale.

ART. 24 - Fondo Comune

Il Fondo Comune e' costituito, oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore della Sezione.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi della Sezione ed è presa di concerto con i Rappresentanti dell'Unione Industriale.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità dell'Unione Industriale.

ART. 25 – Amministrazione e gestione

Per l'amministrazione del Fondo Comune si rimanda allo specifico protocollo aggiuntivo, del pari citato nel precedente art. 7, il quale fa parte, a tutti gli effetti, del presente Regolamento.

ART. 26 - Esercizio finanziario- Bilancio

L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere e sono quindi presentati all'esame dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione curata dal Tesoriere.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo i soci possono prendere visione, presso la sede della Sezione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite da Confindustria e da ANCE in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - Durata- Scioglimento

La Sezione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

Le attività patrimoniali residue sono riversate nelle Casse dell'Unione Industriale.

ART. 28 - Richiamo allo Statuto dell'Associazione Industriali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Ance, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello Statuto dell'Unione Industriale, nel cui ambito la Sezione e' costituita.

ART. 29 - Controversie

Eventuali controversie insorgenti tra la Sezione e l'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate, in prima istanza, all'esame dei Probiviri costituiti ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento, in seconda istanza all'esame congiunto dell'ANCE e della Confindustria, che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.